

Codice A1906A

D.D. 16 settembre 2015, n. 600

Riduzione dell'importo della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 co III l.r. 69/1978 relativa al "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in localita' Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo". Societa' A.C.I. S.c.p.a. Codice M1872C.

Visto:

gli artt. 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere", con particolare riferimento alle competenze dell'Amministrazione regionale definite dal comma 1 dell'art. 4, relative alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni);

l'autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 30/1999, rilasciata con d.d. n. 192 del 30 luglio 2009, relativa all'attuazione del progetto in oggetto finalizzato al reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, con scadenza al 2 giugno 2014;

che la Società A.C.I. S.c.p.a., ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, aveva stipulato a favore dell'Amministrazione regionale, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009, la fidejussione, a favore dell'amministrazione regionale tramite polizza stipulata con la Allianz S.p.A. polizza n. 712654132 dell'importo di euro 1.407.000 (unmilione quattrocento settemila/00 euro);

l'istanza in data 8 maggio 2014 con la quale la Società A.C.I. S.c.p.a ha richiesto la liberazione della suddetta fidejussione in relazione all'avvenuta effettuazione ed ultimazione delle opere di recupero ambientale previste dal progetto ed autorizzate.

Preso atto che:

in data 1° dicembre 2014 è stato eseguito un sopralluogo congiunto con la partecipazione di funzionari del Settori regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo (attività estrattive e prevenzione del rischio geologico) del Comune di Cuneo e dell'ARPA, durante il quale, come risulta dal verbale redatto in tale occasione, è stata accertata l'avvenuta completa attuazione delle opere di recupero ambientale sia nei riguardi delle opere di movimento terra sia nei riguardi dei lavori di riuso agricolo e di rimboschimento;

nel sopralluogo di cui sopra è stata richiesta, prima di poter procedere alla liberazione della fidejussione, la presentazione da parte della Società A.C.I. S.c.p.a, della verifica di ottemperanza a tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009 e nella d.d. n. 192 del 30 luglio 2009;

con comunicazione e documentazione allegata presentata in data 3 marzo 2015 il Direttore dei lavori ha espressamente dichiarato per conto della Società A.C.I. S.c.p.a, l'ottemperanza a tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009 e

nella d.d. n. 192 del 30 luglio 2009, nonché la comunicazione della regolare attuazione ed ultimazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, peraltro verificate nel sopralluogo effettuato in data 1° dicembre 2014;

Considerato che da quanto emerso dal sopralluogo e dai calcoli effettuati dal Settore Polizia mineraria, Cave e miniere, in base alla d.g.r. n. 8 giugno 2015, n. 14 – 1536 (con la quale sono state aggiornate le linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza fidejussoria), rispetto alla fidejussione attualmente stipulata dell'importo pari a 1.407.000 (unmilione quattrocento settemila/00 euro), tenendo conto dell'avvenuta attuazione degli interventi di recupero ambientale e della necessità di assicurare la manutenzione delle opere di rimboschimento per almeno ulteriori 24 mesi (cioè 36 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione - come prescritto al punto 27. del dispositivo della DGR n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009), risulta necessario il mantenimento di una fidejussione dell'importo pari a € 92.000,00 (novantadue mila/00 euro).

Ritenuto corretto ridurre l'importo della fidejussione come sopra indicato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Visto il DLgs 165/2001 e smi.

Visto l'art. 17 della LR 23/2008.

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, a seguito dell'attuazione dei lavori di recupero e di riqualificazione previsti dal "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo", la fidejussione attualmente stipulata, ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, dell'importo pari a € 1.407.000,00 (unmilione quattrocento settemila/00 euro), è ridotta a € 92.000,00 (novantadue mila/00 euro).
2. La Società A.C.I. S.c.p.a. è pertanto autorizzata a ridurre l'importo della fidejussione attualmente in essere nella misura sopra indicata.
3. Restano invariate tutte le prescrizioni in merito alle condizioni e alle specifiche relative alla fidejussione da presentare tramite polizza assicurativa o bancaria, contenute negli atti autorizzativi.
4. La presente determinazione sarà inviata alla Società A.C.I. S.c.p.a., al Comune di Cuneo e alla Provincia di Cuneo per opportuna conoscenza.
5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
Giuliana FENU